



**PROVINCIA
DI BRESCIA**

**SETTORE
SOSTENIBILITA'
AMBIENTALE E
PROTEZIONE
CIVILE**

Ufficio Rifiuti

VIA MILANO, 13
25126 Brescia

ambiente@pec.provincia.bs.it

Tel. 030 3749.918
Fax 030 3748482

C.F. 80008750178
P.IVA 03046380170

Pec

Brescia, _____

Spett.le

POLLINI LORENZO E FIGLI SRL
pollinilorenzosrl@legalmail.it

Comune di Capriolo

A.R.P.A. Lombardia - Dip. di Brescia

A.T.S. di Brescia

Ufficio d'Ambito di Brescia

Prot. n. _____

Protocollo generato da sistema

9.11.6

LM/sp

Oggetto: FASC. N. 429. POLLINI LORENZO E FIGLI SRL DI BEDIZZOLE.
TRASMISSIONE PROVVEDIMENTO N. 1536 del 27/04/2021.

Si trasmette, in allegato, l'Atto Dirigenziale n. 1536 del 27/04/2021 avente ad oggetto:

“DITTA POLLINI LORENZO E FIGLI SRL CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI
BEDIZZOLE (BS), VIA GAVARDINA, 30 E INSEDIAMENTO IN COMUNE DI
CAPRIOLO (BS), VIALE LOMBARDIA, 92.

RINNOVO CON VARIANTI DELL'AUTORIZZAZIONE N. 3772 DEL
07.10.2010 E S.M.I. PER L'ESERCIZIO DELLE OPERAZIONI DI MESSA IN
SICUREZZA, DEMOLIZIONE, PRESSATURA, PROMOZIONE DEL
RICICLAGGIO, RECUPERO DEI MATERIALI E ROTTAMAZIONE DI
VEICOLI FUORI USO, RIMORCHI, E LORO PARTI (R13-R12-R4).

ART. 208 DEL D.LGS. 3 APRILE 2006 N. 152 E S.M.I.”

Distinti saluti.

Il funzionario P.O.

(Loredana Massi)

documento firmato digitalmente

Allegato: Atto Dirigenziale n. 1536 del 27/04/2021

AOO PROVINCIA DI BRESCIA
Protocollo Partenza N. 69657/2021 del 27-04-2021
Doc. Principale Copia Del Documento Firmato Digitalmente

AMBIENTE



**PROVINCIA
DI BRESCIA**

Atto Dirigenziale n° 1536/2021

**SETTORE SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E PROTEZIONE CIVILE
Proposta n° 515/2021**

OGGETTO: DITTA POLLINI LORENZO E FIGLI SRL CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI BEDIZZOLE (BS), VIA GAVARDINA, 30 E INSEDIAMENTO IN COMUNE DI CAPRIOLO (BS), VIALE LOMBARDBA, 92. RINNOVO CON VARIANTI DELL'AUTORIZZAZIONE N. 3772 DEL 07.10.2010 E S.M.I. PER L'ESERCIZIO DELLE OPERAZIONI DI MESSA IN SICUREZZA, DEMOLIZIONE, PRESSATURA, PROMOZIONE DEL RICICLAGGIO, RECUPERO DEI MATERIALI E ROTTAMAZIONE DI VEICOLI FUORI USO, RIMORCHI, E LORO PARTI (R13-R12-R4). ART. 208 DEL D.LGS. 3 APRILE 2006 N. 152 E S.M.I.

IL DIRETTORE

(Dott. Giovanmaria Tognazzi)



RICHIAMATI:

- il decreto del Presidente della Provincia n. 213/2020, che conferisce l'incarico al sottoscritto di direzione del Settore Sostenibilità Ambientale e Protezione Civile fino alla scadenza del mandato amministrativo del Presidente della Provincia;
- il T.U.E.L. approvato con d.lgs. n. 267 del 18/08/00, che all'art. 107 individua le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;

VISTI i seguenti atti comunitari, nazionali, regionali e provinciali:

- decreto direttore generale Regione Lombardia n. 36 del 07 gennaio 1998, recante Direttive e linee guida in ordine al deposito temporaneo ed allo stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi;
- decreto legislativo 24 giugno 2003 n. 209, relativo ai veicoli fuori uso;
- legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 e s.m.i., recante la disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche;
- deliberazione giunta provinciale 24 febbraio 2004, n. 50 recante disposizioni in materia di garanzie finanziarie;
- deliberazione giunta regionale 19 novembre 2004, n. VII/19461, recante disposizioni in materia di garanzie finanziarie;
- il regolamento regionale 29.03.2019 n. 6 recante "disciplina e regime amministrativi degli scarichi di acque reflue domestiche e di acque reflue urbane, disciplina dei controlli degli scarichi e delle modalità di approvazione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, in attuazione dell'art. 52 comma 1 lettera a) e f (bis), e 3, nonché dell'art.55 comma 20, della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche);
- il regolamento regionale 24.03.2006 n. 4, "disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione dell'art.52, comma 1, lettera. a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26";
- decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. (cd Codice dell'ambiente);
- deliberazioni giunta regionale 25 novembre 2009, n. 10619 e 16 novembre 2011, n. 2513, relative all'applicativo O.R.S.O.;
- deliberazione giunta provinciale 08 marzo 2010 n. 92, relativa alla determinazione degli importi

Documento Firmato Digitalmente



- dei oneri istruttori;
- decreto direttore generale Regione Lombardia 25 luglio 2011, n. 6907, relativo alle linee guida per l'individuazione delle varianti sostanziali agli impianti di gestione dei rifiuti;
- deliberazione giunta regionale 20 giugno 2014, n. 1990, recante approvazione del Programma di Gestione dei Rifiuti;
- decisione della commissione n. 2014/955/CE del 18 dicembre 2014 che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- regolamento UE n. 1357 del 18 dicembre 2014, recante disposizioni in merito alla classificazione dei rifiuti;
- rettifica della decisione della commissione n. 2014/955/CE del 18 dicembre 2014 che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- decreto legislativo 3 settembre 2020 n. 119. Norme in materia di veicoli fuori uso. Modifiche al d.lgs. 209/2003;

PREMESSO che la ditta Pollini Lorenzo e Figli Srl, nel seguito denominata ditta, con sede legale in comune di Bedizzole (BS), via Gavardina, 30 e insediamento in comune di Capriolo (BS), viale Lombardia, 92 è titolare dell'autorizzazione n. 3772 del 07.10.2010 e s.m.i. avente ad oggetto: *“ditta Pollini Lorenzo e Figli Srl, nel seguito denominata ditta, con sede legale in comune di Bedizzole (BS), via Gavardina, 30 e insediamento in comune di Capriolo (BS), viale Lombardia, 92. Rinnovo con variante dell'autorizzazione alla gestione di un impianto, per la messa in sicurezza, demolizione, pressatura, promozione del riciclaggio, recupero dei materiali e rottamazione di veicoli fuori uso, rimorchi, e loro parti, ai sensi degli artt. 210 e 231 del d.lgs. 152/2006 e dell'art. 15 del d.lgs. 209/2003”*;

RILEVATO che la ditta Pollini Lorenzo e Figli Srl ha presentato istanza, registrata al P.G. prov. n. 46654 in data 24.03.2020, tendente ad ottenere il rinnovo con varianti dell'autorizzazione n. 3772 del 07.10.2010 e s.m.i. per l'esercizio delle operazioni di messa in sicurezza, demolizione, pressatura, promozione del riciclaggio, recupero dei materiali e rottamazione di veicoli fuori uso, rimorchi, e loro parti (R13-R12-R4) ex art. 208 del d.lgs. 152/2006;

DATO ATTO che la predetta istanza, come previsto dall'art. 208, comma 1, del d.lgs. 152/2006, è comprensiva della documentazione tecnica prevista per la realizzazione del progetto dalle disposizioni vigenti in materia:

- ambientale (in particolare con riferimento agli scarichi di acque reflue);
- di salute, sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica;

PRESO ATTO che le varianti richieste consistono in:


- aumento della superficie complessivamente occupata dai settori di gestione dell'autodemolizione (interni all'insediamento) che viene incrementata di circa il 28% passando da complessivi mq. 4.553 a mq. 5.820;
- dismissione dell'attività di pressatura con stralcio del settore D;
- utilizzo di una macchina per la separazione del vetro dai veicoli già sottoposti a trattamento tramite schiacciamento;
- possibilità di poter ricevere all'interno dell'impianto i rifiuti identificati dal CER 16.01.21*. (limitatamente a componenti di veicoli a motore costituiti da motori, motorini, pompe e componenti sporchi di olio come cambi, sospensioni, ingranaggi ecc.);

RILEVATO che:

l'area totale dell'insediamento occupa una superficie di mq. 6.720 (l'impianto occupa una superficie di mq. 5.820) censita al NCTR del comune di Capriolo (BS) al foglio 25 mappali 181 e 483; la suddetta area ricade in: *“Zona P3 – ambiti prevalentemente produttivi”* nello strumento urbanistico del comune di Capriolo (BS);

- la ditta ha provveduto al versamento degli oneri istruttori previsti dalla d.g.p. n. 92 del 08.03.2010;
- la ditta ha assolto l'obbligo dell'imposta di bollo mediante contrassegno identificativo n. 01171341830680 del 29.11.2019 per la presentazione dell'istanza e n. 01171341830691 del 29.11.2019 da apporre sul presente atto;
- il Comune di Capriolo (BS) territorialmente interessato non ha trasmesso l'attestazione di pubblicazione all'Albo Pretorio comunale dell'istanza in argomento per il periodo necessario;

Documento Firmato Digitalmente



VISTE le risultanze della conferenza dei servizi semplificata indetta in modalità asincrona con nota P.G. prov. n. 34651 del 03.03.2021 dalla quale è emerso che:

- il Comune di Capriolo (BS) non ha trasmesso il parere e non ha comunicato motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione in argomento;
- l'ATS di Brescia non ha trasmesso il parere e non ha comunicato motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione in argomento;

DATO ATTO che non essendosi concluso l'iter tecnico-amministrativo dell'istanza di cui in oggetto, la ditta ha presentato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 208, comma 12, del d.lgs 152/06, un'estensione di 12 mesi della garanzia finanziaria, prorogando la data di scadenza di un anno in più al fine di poter proseguire l'attività di gestione rifiuti fino al rilascio del provvedimento di rinnovo;

TENUTO CONTO che l'istanza di rinnovo è stata presentata nei termini previsti dall'art. 208 comma 12 del d.lgs. 152/06, e che la ditta ha proseguito l'attività in forza dell'estensione della validità della garanzia finanziaria mediante appendice alla polizza già prestata, accettata con nota prot. n. 138727 del 23.09.2020;

Rilevato che con nota P.G. prov. n. 65835 del 21.04.2021 l'Ufficio d'Ambito di Brescia ha trasmesso l'allegato relativo allo scarico in pubblica fognatura delle acque meteoriche di dilavamento provenienti dall'insediamento della ditta, che risulta inserito nell'allegato "Sezione ACQUA", che è parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTA la relazione tecnico-amministrativa del competente ufficio del Settore Ambiente, Ufficio Rifiuti (in atti) dalla quale risulta che:

- le caratteristiche dell'impianto e le operazioni ivi effettuate, nonché i tipi ed i quantitativi dei rifiuti sottoposti a operazioni di messa in sicurezza, demolizione, promozione del riciclaggio, recupero dei materiali e rottamazione di veicoli fuori uso, rimorchi, e loro parti (R13-R12-R4), sono riportati nell'allegato "Sezione RIFIUTI" e nell'elaborato grafico pervenuto, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- l'istruttoria tecnico-amministrativa si è conclusa con valutazione favorevole fermo restando le prescrizioni riportate nell'allegato tecnico soprarichiamato;

DETERMINATO, secondo gli importi della d.g.r. 19 novembre 2004 n. VII/19461, in € 181.395,07 Euro centottantunomilatrecentonovantacinque/07) l'ammontare totale della garanzia finanziaria che la Ditta deve prestare a favore della Provincia di Brescia relativo a:

- messa in riserva (R13) di mc. 210 di rifiuti non pericolosi decadenti dall'attività pari a € 37.092,20;
- messa in riserva (R13) e deposito preliminare (D15) di mc. 20,5 di

rifiuti pericolosi e non decadenti dall'attività pari a € 7.241,62;

- messa in riserva (R13) e pretrattamento (R12-R4) di veicoli fuori uso,

pericolosi e non, componenti pericolosi e non pericolosi di parti di veicolo

per svolgere l'attività di autodemolizione su di una superficie

di mq. 5.820,00 pari a € 137.061,25;


STABILITO che la garanzia finanziaria, per la cui decorrenza si assume la data del presente atto, deve essere prestata a pena di revoca dell'autorizzazione previa diffida, entro 30 gg. dalla data di comunicazione del presente provvedimento, e dovrà avere validità per l'intera durata dell'autorizzazione e per i dodici mesi successivi e comunque sino all'avvenuta liberazione da parte della Provincia di Brescia;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso relativamente al presente atto ai sensi dell'art. 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VERIFICATO il rispetto delle misure in materia di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione di cui al vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, approvato con decreto del Presidente della Provincia n. 129 del 26 marzo 2021;

RITENUTO che le risultanze della Conferenza dei servizi e gli esiti istruttori consentano l'adozione

Documento Firmato Digitalmente






del provvedimento di rinnovo con varianti dell'autorizzazione n. 3772 del 07.10.2010 e s.m.i per l'esercizio delle operazioni di messa in sicurezza, demolizione, promozione del riciclaggio, recupero dei materiali e rottamazione di veicoli fuori uso, rimorchi, e loro parti (R13-R12-R4), nell'insediamento ubicato nel comune di Capriolo (BS), via Lombardia, 92, alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'allegato "Sezione RIFIUTI" e "Sezione ACQUA" e secondo quanto rappresentato negli elaborati tecnico-grafico che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

DISPONE



1. di rinnovare, con le varianti in premessa citate l'autorizzazione n. 3772 del 07.10.2010 e s.m.i alla ditta Pollini Lorenzo e Figli Srl con sede legale in comune di Bedizzole (BS), via Gavardina, 30, per l'esercizio delle operazioni di messa in sicurezza, demolizione, promozione del riciclaggio, recupero dei materiali e rottamazione di veicoli fuori uso, rimorchi, e loro parti (R13-R12-R4), nell'insediamento ubicato nel comune di Capriolo (BS), via Lombardia, 92, secondo le indicazioni e alle condizioni e prescrizioni indicate nel testo del presente atto, nonché nell'allegato tecnico e negli elaborati grafici, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, oltre che alle normative applicabili, presenti e future;
2. di dare atto che il presente provvedimento sostituisce i seguenti atti di assenso, così come intervenuti nel corso del procedimento, ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. n. 152/06:
 - a. autorizzazione agli scarichi delle acque meteoriche di dilavamento in pubblica fognatura ai sensi della parte III del d.lgs. 152/2006 e del R.R. 4 del 24.03.2006 e 6 del 29.03.2019;
3. di stabilire che la ditta, entro 30 gg. dal ricevimento del presente atto, si doti di apposita attrezzatura per la foratura ed aspirazione degli oli contenuti negli ammortizzatori, l'avvenuto adempimento deve essere comunicato a questa Provincia con indicato anche la tipologia di attrezzatura per il controllo radiometrico;
4. di dare atto che:
 - a. il presente provvedimento è soggetto a sospensione o revoca ai sensi di legge, ovvero modifica, ove risulti la pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate successivamente alla data di sottoscrizione;
 - b. fino alla definitiva entrata in vigore del Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (RenTRi) istituito, ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 153/18, convertito con modifiche dalla Legge n. 12 del 11.02.2019, deve essere assicurata la regolare tenuta dei registri di carico e scarico, nonché la denuncia annuale (MUD) ed i rifiuti in uscita dall'impianto dovranno essere accompagnati dal formulario di identificazione;
 - c. deve essere assicurata la compilazione dell'applicativo O.R.S.O. così come previsto dalla d.g.r. 25 novembre 2009, n. 10619 e dalla d.g.r. n. IX/2513 del 16/11/2011;
 - d. la ditta dovrà effettuare la dichiarazione E-PRTR, così come prevista dal Regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio e s.m.i., in quanto applicabile;
 - e. i rifiuti in uscita dall'impianto, accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere conferiti a soggetti autorizzati per lo smaltimento finale e/o recupero degli stessi, escludendo ulteriori passaggi ad impianti di stoccaggio, se non collegati agli impianti di smaltimento e/o di recupero (si richiamano al proposito le direttive e le linee guida di cui al d.d.g. della Regione Lombardia n. 36/98, pubblicata sul BURL serie ordinaria n. 6 del 09 febbraio 1998, in quanto applicabili);
 - f. gli scarichi idrici decadenti dall'insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, devono essere conformi alle disposizioni stabilite dalla parte terza del d.lgs 152/06 e dal Regolamento Regionale 24/03/06 n. 4 in attuazione dell'art. 52 comma 1 lett.a) della L.R. 12/12/2003 n. 26. Qualora l'attività svolta sia soggetta a diversa destinazione, ampliamento o a ristrutturazione da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitativamente o quantitativamente diverse dallo scarico preesistente, tale scarico deve essere autorizzato;
 - g. ai sensi dell'art. 129 del d.lgs. 152/06, il titolare dello scarico è tenuto a fornire all'autorità di controllo le informazioni richieste e consentire l'accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico;
 - h. le emissioni sonore nell'ambiente esterno devono rispettare i limiti massimi ammissibili stabiliti

Documento Firmato Digitalmente



- dalle normative vigenti (L. 26/10/1995 n. 447 e s.m.i.);
- i. deve essere effettuato il controllo radiometrico sui rifiuti in accordo a quanto previsto dal D.lgs. 110/220, facendo riferimento ai contenuti tecnici già previsti nell'ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 57671 del 20.06.1997 e relativi allegati, ovvero alle altre norme applicabili;
 - j. devono essere evitate emissioni in atmosfera, anche solo diffuse, di qualsiasi sostanza inquinante e/o maleodorante: qualora durante l'esercizio dell'impianto si dovessero riscontare fenomeni di emissione di odori molesti, dovrà essere installato idoneo presidio di aspirazione e/o abbattimento odori, preventivamente autorizzato dagli enti competenti;
 - k. la ditta deve ottemperare alle vigenti normative in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro;
 - l. in fase di attività deve essere elaborato il documento di valutazione previsionale dei rischi come stabilito dagli artt. 17 e 28 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.;
 - m. la ditta deve ottemperare alle vigenti normative in materia di prevenzione incendi (d.P.R. n. 151 del 01.08.2011, ecc);
 - n. ai sensi dell'art. 208, comma 12, del d.lgs. n. 152/2006, l'autorizzazione è concessa per un periodo di dieci anni dalla data di sottoscrizione del presente atto, è rinnovabile e a tal fine, almeno 180 giorni prima della scadenza, deve essere presentata apposita domanda all'Ente competente, che decide prima della scadenza dell'autorizzazione stessa; in ogni caso l'attività può essere proseguita, fino alla decisione espressa, previa estensione delle garanzie finanziarie presentate;
 - o. sono fatti salvi i diritti di terzi, tutte le eventuali concessioni, autorizzazioni, nulla osta o assensi comunque denominati e le condizioni o prescrizioni stabilite da altre normative, la cui acquisizione e l'osservanza sia prevista dalle normative vigenti in relazione all'impianto ed all'attività, nonché osservanza di tutte le normative, anche ambientali, relative agli atti sostituiti dal presente provvedimento, in quanto applicabili;
5. di prendere atto che la ditta ha presentato la dichiarazione sostitutiva di certificazione dell'atto di notorietà in cui dichiara di aver annullato le marche da bollo in premessa citate per l'apposizione sul presente atto;
 6. di dare atto che, ai sensi dell'art. 208, comma 19, del d.lgs 152/06, le varianti sostanziali in corso d'opera o di esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali l'impianto non è più conforme alla presente autorizzazione devono essere preventivamente autorizzate secondo le procedure previste dal medesimo art. 208;
 7. di prescrivere che le varianti non sostanziali che non incidano sulla potenzialità e sui principi del processo impiantistico di cui al progetto approvato e non modifichino la quantità ed i tipi di rifiuti autorizzati, devono essere preventivamente comunicate alla Provincia di Brescia, che rilascia, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, un nulla-osta alla loro realizzazione, informandone il Comune dove ha sede l'impianto e l'A.R.P.A., nonché eventuali altri Enti, per quanto di rispettiva competenza;
 8. di far presente che l'attività di controllo in relazione all'attività di gestione rifiuti è esercitata dalla Provincia, cui compete in particolare accertare che la ditta ottemperi al presente provvedimento, nonché adottare, se del caso, i provvedimenti di legge. Per tale attività la Provincia, ai sensi dell'art. 197 comma 2 del d.lgs 152/06, può avvalersi dell'ARPA;
 9. di dare atto che spetta all'ARPA esercitare le funzioni di controllo in ordine al rispetto, fra l'altro, delle prescrizioni contenute nell'allegato "Sezione ACQUA";
 10. che la cessazione dell'attività, la variazione del direttore tecnico responsabile dell'impianto e/o eventuali deleghe in materia di ambiente e il trasferimento della sede legale della ditta autorizzata, devono essere tempestivamente comunicati a questa Provincia;
 11. di fissare, secondo gli importi della d.g.r. 19 novembre 2004 n. VII/19461, in € 181.395,07 Euro centottantunomilatrecentonovantacinque/07) l'ammontare totale della garanzia finanziaria che la Ditta autorizzata deve prestare a favore della Provincia di Brescia, entro 30 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, secondo le modalità previste dalla d.g.p. 50 R.V. del 24.02.2004 e con validità per l'intera durata della gestione autorizzata e per i dodici mesi successivi e comunque sino all'avvenuta liberazione da parte della Provincia di Brescia;
 12. di dare atto che la mancata presentazione della garanzia finanziaria di cui sopra, ovvero la difformità della stessa dalle modalità previste dalla d.G.P. n. 50 R.V. del 24.02.2004, può

Documento Firmato Digitalmente



comportare la revoca del presente atto, previa diffida, in conformità a quanto stabilito dalla d.g.r. n. 19461 del 19.11.2004;

13. che il presente atto venga comunicato alla ditta Pollini Lorenzo e Figli Srl con sede legale in comune di Bedizzole (BS), via Gavardina, 30, a cura dell'ufficio, mediante sua trasmissione con posta elettronica certificata (PEC: pollinilorenzosrl@legalmail.it);
14. di trasmettere la presente autorizzazione al Comune di Capriolo (BS), all'ARPA Lombardia - Dipartimento di Brescia, all'A.T.S. di Brescia, all'Ufficio d'Ambito, agli altri soggetti eventualmente interessati;
15. di prescrivere che il soggetto autorizzato conservi copia del presente atto presso l'impianto, unitamente ai relativi elaborati progettuali, ai fini dello svolgimento delle attività di controllo e vigilanza;

E' possibile prendere visione del presente provvedimento sul sito web provinciale
<http://ambienteweb.provincia.brescia.it/autorizzazioni/>

Contro il presente provvedimento può essere promosso ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni dalla data di piena conoscenza del medesimo, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla medesima data, salvi i diversi termini stabiliti dalla legge.

Il Direttore

GIOVANMARIA TOGNAZZI

Brescia, li 27-04-2021

Documento Firmato Digitalmente

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica è tratta, è stato prodotto dall'amministrazione Provincia di Brescia ed è conservato dalla stessa, almeno fino al 20-10-2021. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, è possibile utilizzare il servizio disponibile all'url: <https://cs.urbi.it/padbarcode/>



Sezione RIFIUTI**1. Descrizione delle operazioni e dell'impianto**

1.1. l'impianto è ubicato su di un'area identificata catastalmente al foglio 25 mappali 181 e 483 NCTR del comune di Capriolo (BS); la suddetta area ricade in: "Zona P3 – ambiti prevalentemente produttivi" nello strumento urbanistico del comune di Capriolo (BS);

1.2. vengono effettuate le operazioni di messa in sicurezza, demolizione, pressatura e promozione del riciclaggio di veicoli fuori uso (R13-R12) come previsto dall'art. 1 del d.lgs 209/2003 e s.m.i. (veicoli appartenenti alle categorie M1 e N1 di cui all'allegato II, parte A, della direttiva 70/156/CE, e veicoli fuori uso a motore a tre ruote come definiti dalla direttiva 2000/24/CE, con esclusione dei tricicli a motore);

1.3. nell'impianto vengono effettuate le operazioni di cui all'art. 231 del d.lgs. 152/2006, di messa in sicurezza, demolizione e rottamazione di carcasse di veicoli fuori uso, rimorchi, e loro parti, relativamente ai veicoli non compresi nel campo di applicazione del d.lgs. 209/2003;

1.4. nella seguente tabella è riportato l'elenco dei rifiuti pericolosi e non pericolosi in ingresso autorizzati per svolgere le operazioni R13-R12, così come catalogati ed individuati dal codice EER (ai sensi dell'Allegato D alla parte quarta al d.lgs. 152/06);




16.01.04*	veicoli fuori uso;
16.01.06	veicoli fuori uso non contenenti liquidi o altre componenti pericolose;
16.01.99	rifiuti non specificati altrimenti (limitatamente a parti di veicoli a motore);
16.01.21*	componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16.01.07 a 16.01.11, 16.01.13 e 16.01.14 (limitatamente a componenti di veicoli a motore costituiti da motori, motorini, pompe e componenti sporchi di olio come cambi, sospensioni, ingranaggi ecc.);

1.5. l'impianto risulta suddiviso nelle seguenti aree funzionali operative, per un totale di mq. 5.820,00 come individuati nella planimetria allegata al presente provvedimento:

A	– settore di conferimento e stoccaggio dei veicoli fuori uso prima del trattamento;	mq.	864,00
B	– settore di trattamento dei veicoli fuori uso;	mq.	310,00
C	– settore di deposito delle parti di ricambio;	mq.	1.970,00
E	– settore di stoccaggio dei rifiuti pericolosi;	mq.	26,00
F	– settore di stoccaggio dei rifiuti recuperabili compresi motori e serbatoi del gas;	mq.	120,00
G	– settore di deposito dei veicoli trattati;	mq.	2.530,00

1.6. Attrezzatura per la gestione dell'impianto

- Carrelli elevatori: il carrello elevatore è un'attrezzatura realizzata per movimentare il materiale e, in particolare i veicoli fuori uso (prima e dopo la messa in sicurezza) grazie a una forca a due bracci. Il carrello è gommato e alimentato a gasolio.
- Isola di bonifica: l'isola di bonifica è una piattaforma dove vengono messi in sicurezza i veicoli fuori uso, in particolare il sistema permette di aspirare il carburante, gli oli esausti, il liquido refrigerante, il liquido lavavetri ed il liquido freni direttamente all'interno di appositi contenitori



- Pressa verticale: si tratta di un'attrezzatura dotata di attuatori idraulici e utilizzata per pressare la parte superiore dei veicoli fuori uso già sottoposti a trattamento al fine di separare, frantumandoli, i vetri (lo scopo primario non è l'adeguamento volumetrico). La macchina è ad alimentazione elettrica.
- Attrezzature manuali: sono attrezzature ad azionamento prettamente manuale che servono per separare/tagliare/disassemblare e ridurre il volume dei rifiuti, quali: flessibili, avvitatori, troncatrici, cesoie, ecc.
- Sistema di pesatura.

1.7. rifiuti decadenti pericolosi dall'attività di messa in sicurezza del veicolo fuori uso e da terzi;

CER	Descrizione	Volume (mc)
130113*	Altri oli per circuiti idraulici	0,5
130208*	Altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione	0,5
140601*	Clorofluorocarburi, HCFC, HFC	0,5
150202*	Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi contaminati da sostanze pericolose	0,5
160107*	Filtri dell'olio	1,0
160108*	Componenti contenenti mercurio	0,5
160109*	Componenti contenenti PCB	0,5
160209*	Trasformatori e condensatori contenenti PCB	0,5
160110*	Componenti esplosivi (airbag)	0,5
160113*	Liquido per freni	1
160114*	Liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose	1
160121*	Componenti pericolosi	10
160601*	Batterie al piombo	4
160602*	Batterie al nichel-cadmio	
!60604*	Batterie alcaline	

1.8. rifiuti decadenti dalla promozione del riciclaggio.

CER	Descrizione	Volume (mc)
160103	Pneumatici fuori uso	25
160116	Serbatoi per gas liquefatto	20
160117	Metalli ferrosi	30
160118	Metalli non ferrosi	30
160119	Plastica	20
160120	Vetro	20
160122	Limitatamente a motori fuori uso non sporchi di olio	16
160122	Limitatamente a parti meccaniche fuori uso	30
160199	Rifiuti non specificati altrimenti limitatamente a parti di veicoli a motore	30
160801	Catalizzatori esauriti	5

2. Prescrizioni

2.1. La ditta dovrà seguire le procedure di accettazione dei rifiuti in ingresso in particolare, prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante le seguenti operazioni:




- acquisizione del relativo formulario di identificazione riportante tra l'altro le caratteristiche chimico-fisiche (se necessario);








- acquisizione di una dichiarazione firmata dal produttore del rifiuto che descriva le modalità di classificazione, secondo le disposizioni della decisione n. 2014/55/UE e del regolamento (UE) n. 1357/2014, per i codici EER che terminano con le cifre “XX.XX.99”;
- 2.2. i settori di trattamento, di deposito delle parti di ricambio e di stoccaggio dei rifiuti pericolosi devono essere dotati di apposita copertura;
 - 2.3. i settori di deposito dei veicoli trattati (G) e di deposito dei veicoli da trattare (A) possono essere utilizzati indifferentemente per entrambi le categorie di veicoli a condizione che i veicoli vengano tenuti separati e che entrambi i settori presentino idonee caratteristiche di impermeabilità e resistenza;
 - 2.4. i rifiuti decadenti dall’attività di messa in sicurezza saranno depositati nella zona indicata nella planimetria allegata al presente provvedimento con la lettera “E”, mentre i materiali decadenti dalle operazioni di promozione del riciclaggio saranno depositati nella zona indicata con la lettera “F”;
 - 2.5. nell’area di conferimento, prima delle operazioni di messa in sicurezza, non è consentito l’accatastamento dei veicoli e il numero massimo delle carcasse deve rispettare il rapporto di 1 carcassa ogni 8 mq;
 - 2.6. il numero massimo delle carcasse messe in sicurezza e non ancora sottoposte al successivo trattamento, deve rispettare il rapporto di una ogni 8 mq con sovrapposizione massima di tre carcasse, previa verifica delle condizioni di stabilità e valutazione dei rischi per la sicurezza dei lavoratori;
 - 2.7. l’accatastamento delle carcasse già sottoposte alle operazioni di messa in sicurezza ed il cui trattamento è stato completato non deve essere superiore ai cinque metri di altezza, sempre previa verifica delle condizioni di stabilità e valutazione dei rischi per la sicurezza dei lavoratori;
 - 2.8. le carcasse, all’arrivo, devono essere collocate in posizione di marcia, non accatastate, per essere sottoposte alle operazioni di messa in sicurezza, demolizione, pressatura e promozione del riciclaggio di cui all’allegato I del d.lgs. 209/2003 e s.m.i;
 - 2.9. con il codice CER 160199 potranno essere ritirati solo rifiuti di parti di veicoli a motore costituiti da “cofani, portiere ecc.. non sporchi di olio, ritirati da carrozzerie e officine meccaniche ecc.. e dovranno essere depositati nei container della zona di promozione del riciclaggio;
 - 2.10. con il codice CER 160121* potranno essere ritirati solo rifiuti di componenti di veicoli a motore costituiti da “motori, motorini, pompe e componenti sporchi di olio come cambi, sospensioni, ingranaggi ecc..ritirati da autoriparazioni ecc..e dovranno essere depositati nel cassone coperto previsto per i motori non più reimpiegabili;
 - 2.11. entro trenta giorni naturali e consecutivi per i veicoli fuori uso compresi nel campo di applicazione del d.lgs 209/2003 e s.m.i. dalla data di consegna dello stesso al Centro di Raccolta deve essere effettuata la cancellazione dello stesso dal Pubblico Registro Automobilistico. Il trattamento del veicolo fuori uso può essere effettuato solo dopo la cancellazione dello stesso dal Pubblico Registro Automobilistico ed aver riportato gli estremi sull’apposito registro di entrata e uscita dei veicoli, da tenersi in conformità alle disposizioni emanate ai sensi del d.lgs 30 aprile 1992, n. 285;
 - 2.12. entro novanta giorni dalla consegna, da parte del proprietario, del veicolo fuori uso non compreso nel campo di applicazione del d.lgs 209/2003 e s.m.i, deve essere comunicata l’avvenuta consegna per la demolizione dello stesso e consegnati il certificato di proprietà, la carta di circolazione e le targhe al competente ufficio PRA, che provvede ai sensi e per gli effetti dell’articolo 103, comma 1, del d.lgs 30 aprile 1992, n. 285, il titolare del centro di raccolta procede al trattamento del veicolo fuori uso dopo la cancellazione dal PRA dello stesso veicolo;
 - 2.13. le operazioni di trattamento dovranno essere svolte nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs. 209/2003 e s.m.i:



- effettuare, entro 10 giorni lavorativi dall'ingresso del veicolo nel centro di raccolta, le operazioni per la messa in sicurezza del veicolo fuori uso di cui all'allegato I, punto 5 del d.lgs. 209/2003 e s.m.i, anche nel caso il cui lo stesso veicolo non fosse ancora stato cancellato dal PRA;
 - rimuovere preventivamente, nell'esercizio delle operazioni di demolizione, i componenti ed i materiali etichettati o resi in altro modo identificabili, secondo quanto disposto in sede comunitaria;
 - rimuovere e separare i materiali e i componenti pericolosi in modo da non contaminare i successivi rifiuti frantumati provenienti dal veicolo fuori uso;
 - eseguire le operazioni di smontaggio e di deposito dei componenti in modo da non comprometterne la possibilità di reimpiego, di riciclaggio e di recupero, in particolare eseguire le operazioni di condizionamento dei componenti, consistenti in pulizia, controllo, riparazione e verifica della loro funzionalità, al fine di essere reimpiegati nel mercato del ricambio;
- 2.14. le operazioni di messa in sicurezza, per quanto previsto dal d.lgs 209/2003 e s.m.i, consistono in:
- rimozione degli accumulatori, neutralizzazione delle soluzioni acide eventualmente fuoriuscite e stoccaggio in appositi contenitori stagni dotati di sistemi di raccolta di eventuali liquidi che possono fuoriuscire dalle batterie stesse; la neutralizzazione elettrolitica può essere effettuata sul posto o in altro luogo;
 - rimozione dei serbatoi di gas compresso ed estrazione, stoccaggio e combustione dei gas ivi contenuti nel rispetto della normativa vigente per gli stessi combustibili;
 - rimozione o neutralizzazione dei componenti che possono esplodere, quali air-bag;
 - prelievo del carburante e avvio a riuso;
 - rimozione, con raccolta e deposito separati in appositi contenitori, secondo le modalità e le prescrizioni fissate per lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi, di olio motore, di olio della trasmissione, di olio del cambio, di olio del circuito idraulico, di antigelo, di liquido refrigerante, di liquido dei freni, di fluidi refrigeranti dei sistemi di condizionamento e di altri liquidi e fluidi contenuti nel veicolo fuori uso, a meno che non siano necessari per il reimpiego delle parti interessate. Durante l'asportazione devono essere evitati sversamenti e adottati opportuni accorgimenti e utilizzate idonee attrezzature al fine di evitare rischi per gli operatori addetti al prelievo;
 - rimozione del filtro-olio che deve essere privato dell'olio, previa scolatura; l'olio prelevato deve essere stoccato con gli oli lubrificanti; il filtro deve essere depositato in apposito contenitore, salvo che il filtro stesso non faccia parte di un motore destinato al reimpiego;
 - rimozione e stoccaggio dei condensatori contenenti PCB;
 - rimozione, per quanto fattibile, di tutti i componenti identificati come contenenti mercurio;
- 2.15. le operazioni di demolizione consistono in:
- smontaggio dei componenti del veicolo fuori uso o altre operazioni equivalenti, volte a ridurre gli eventuali effetti nocivi sull'ambiente;
 - rimozione, separazione e deposito dei materiali e dei componenti pericolosi in modo selettivo, così da non contaminare i successivi residui della frantumazione provenienti dal veicolo fuori uso;
 - eventuale smontaggio e deposito dei pezzi di ricambio commercializzabili, nonché dei materiali e dei componenti recuperabili, in modo da non compromettere le successive possibilità di reimpiego, di riciclaggio e di recupero;
- 2.16. le operazioni di trattamento per la promozione del riciclaggio consistono:
- nella rimozione del catalizzatore e nel deposito del medesimo in apposito contenitore, adottando i necessari provvedimenti per evitare la fuoriuscita di materiali e per garantire la sicurezza degli operatori;
 - nella rimozione dei componenti metallici contenenti rame, alluminio e magnesio;
 - nella rimozione degli pneumatici, in modo tale da poter essere effettivamente riciclati come materiali;
 - nella rimozione dei grandi componenti in plastica (paraurti, contenitori), in modo tale da poter essere effettivamente riciclati come materiali;
 - nella rimozione dei componenti in vetro;



- 2.17. al fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 7 comma 2 del d.lgs. 209/2003 e s.m.i, i responsabili degli impianti di trattamento comunicano annualmente il peso effettivo dei veicoli fuori uso ottenuto dal sistema di pesatura posto all'ingresso del centro di raccolta e i dati relativi ai veicoli trattati ed ai materiali derivanti da essi ed avviati al recupero, avvalendosi del modello di dichiarazione ambientale di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, che, a tal fine, è modificato con le modalità previste dalla stessa legge n. 70 del 1994. Sono tenuti alla predetta comunicazione anche tutti coloro che esportano veicoli fuori uso o loro componenti;
- 2.18. i rifiuti liquidi e solidi, estratti dai veicoli destinati alla rottamazione, devono essere depositati in appositi contenitori, per classi omogenee, al coperto ed in condizioni di sicurezza per gli addetti e l'ambiente, prima del successivo allontanamento come rifiuti pericolosi e non pericolosi;
- 2.19. dovranno essere rispettati i criteri per lo stoccaggio indicati dal punto 4 dell'allegato 1 al d.lgs 209/2003 e s.m.i, ed in particolare:
- i contenitori o i serbatoi fissi o mobili, compresi le vasche ed i bacini utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti, devono possedere adeguati requisiti di resistenza, in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stessi;
 - i contenitori o i serbatoi fissi o mobili devono essere provvisti di sistemi di chiusura, di accessori e di dispositivi atti ad effettuare, in condizioni di sicurezza, le operazioni di riempimento, di travaso e di svuotamento;
 - le manichette ed i raccordi dei tubi utilizzati per il carico e lo scarico dei rifiuti liquidi contenuti nelle cisterne devono essere mantenuti in perfetta efficienza, al fine di evitare dispersioni nell'ambiente;
 - il serbatoio fisso o mobile deve riservare un volume residuo di sicurezza pari al 10% ed essere dotato di dispositivo antiriboccamento o di tubazioni di troppo pieno e di indicatore di livello;
 - qualora lo stoccaggio dei rifiuti liquidi pericolosi sia effettuato in un bacino fuori terra, questo deve essere dotato di un bacino di contenimento di capacità pari al serbatoio stesso, oppure, nel caso che nello stesso bacino di contenimento vi siano più serbatoi, pari ad almeno il 30% del volume totale dei serbatoi e, in ogni caso, non inferiore al volume del serbatoio di maggiore capacità;
 - sui recipienti fissi e mobili deve essere apposta apposita etichettatura, con l'indicazione del rifiuto stoccato conformemente alle norme vigenti in materia di etichettatura di sostanze pericolose.
 - lo stoccaggio degli accumulatori deve essere effettuato in appositi contenitori stagni dotati di sistemi di raccolta di eventuali liquidi che possono fuoriuscire dalle batterie stesse e che devono essere neutralizzati in loco;
 - la gestione del CFC e degli HCF deve avvenire in conformità a quanto previsto dal decreto ministeriale 20 settembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 2 ottobre 2002, n. 231;
 - per i rifiuti pericolosi devono essere, altresì, rispettate le norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
 - qualora lo stoccaggio avvenga in cumuli, detti cumuli devono essere realizzati su basamenti impermeabili resistenti all'attacco chimico dei rifiuti, che permettono la separazione dei rifiuti dal suolo sottostante. L'area deve avere una pendenza tale da convogliare gli eventuali liquidi in apposite canalette e in pozzetti di raccolta. Lo stoccaggio in cumuli di rifiuti deve avvenire in aree confinate e i rifiuti polverulenti devono essere protetti a mezzo di appositi sistemi di copertura;
 - lo stoccaggio degli oli usati deve essere realizzato nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, e successive modificazioni, e al decreto ministeriale 16 maggio 1996, n. 392. I pezzi smontati contaminati da oli devono essere stoccati su basamenti impermeabili;
 - la capacità geometrica totale dei recipienti adibiti al deposito temporaneo degli oli usati deve essere non superiore a 500 litri; analogamente la capacità geometrica totale dei recipienti adibiti al deposito temporaneo di filtri olio deve essere non superiore ai 500 litri; tali recipienti devono comunque avere i requisiti di cui all'art. 2 del d.m. 16 maggio 1996, n. 392;
 - i recipienti, fissi o mobili, utilizzati all'interno dell'impianto di trattamento e non destinati ad essere reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti, devono essere sottoposti a trattamenti di



bonifica idonei a consentire le nuove utilizzazioni. Detti trattamenti devono essere effettuati presso idonea area dell'impianto appositamente allestita o presso centri autorizzati;




- 2.20. sui recipienti fissi e mobili deve essere apposta apposita etichettatura, con l'indicazione del rifiuto stoccato conformemente alle norme vigenti in materia di etichettatura di sostanze pericolose;
- 2.21. è consentito il commercio delle parti di ricambio, di cui all'articolo 6, comma 2, lettera e-bis), del d.lgs. 209/2003 e s.m.i. recuperate in occasione dello svolgimento delle operazioni di trattamento del veicolo fuori uso effettuate in un centro di raccolta autorizzato, ad esclusione di quelle che hanno attinenza con la sicurezza dello stesso veicolo individuate all'allegato III al d.lgs 209/2003 e s.m.i, il gestore del centro di raccolta garantisce la tracciabilità, con l'indicazione sui documenti di vendita, dei ricambi matricolati posti in commercio;
- 2.22. le parti di ricambio attinenti alla sicurezza del veicolo derivanti dal trattamento del veicolo fuori uso sono cedute solo agli esercenti attività di autoriparazione per essere riutilizzate. Ciascuna impresa di autoriparazione è tenuta a certificarne l'idoneità e la funzionalità;
- 2.23. l'utilizzazione delle parti di ricambio, di cui sopra, da parte delle imprese esercenti attività di autoriparazione deve risultare da fatture rilasciate al cliente;
- 2.24. i mezzi impiegati nella movimentazione dei rifiuti devono essere provvisti di idonei sistemi che ne impediscano la dispersione;
- 2.25. la pavimentazione dovrà essere mantenuta in buono stato evitando il formarsi di fessurazioni/lesioni della stessa;
- 2.26. l'impianto deve essere dotato di recinzione con altezza minima di due metri e di cancelli che dovranno essere chiusi durante le ore di disattivazione dell'impianto ed in assenza del personale addetto;
- 2.27. deve essere garantita la manutenzione nel tempo della barriera di protezione ambientale realizzata con siepi o alberature o schermi mobili;
- 2.28. dovrà essere effettuata, con cadenza almeno annuale, la pulizia di tutte le vasche, pozzetti e se necessario delle tubazioni costituenti il sistema di raccolta, depurazione e scarico delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali dell'insediamento;
- 2.29. la gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale edotto del rischio rappresentato dalla movimentazione dei rifiuti e dotato di idonee protezioni atte ad evitarne il contatto diretto o l'inalazione;
- 2.30. qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell'impianto deve comunicarlo alla Provincia entro e non oltre 24 ore, allegando alla comunicazione anche fotocopia del formulario di identificazione;
- 2.31. la gestione dell'impianto e la manipolazione dei rifiuti devono rispettare le norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro e di prevenzione incendi, osservando le seguenti modalità:
 - deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività, dei singoli e degli addetti;
 - deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
 - devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio;

2.32. Piani

- Piano di ripristino e recupero ambientale

Deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale.

Prima della fase di chiusura dell'impianto il titolare deve, non oltre i 6 mesi precedenti la cessazione definitiva dell'attività, presentare all'Autorità Competente, all'ARPA competente per



territorio, ai Comuni interessati un piano di dismissione del sito che contenga le fasi e i tempi di attuazione.

Il piano dovrà:

- identificare ed illustrare i potenziali impatti associati all'attività di chiusura;
- programmare e tempificare le attività di chiusura dell'impianto comprendendo lo smantellamento delle parti impiantistiche, del recupero di materiali o sostanze stoccate ancora eventualmente presenti e delle parti infrastrutturali dell'insediamento;
- identificare eventuali parti dell'impianto che rimarranno in situ dopo la chiusura/smantellamento motivandone la loro presenza e l'eventuale durata successiva, nonché le procedure da adottare per la gestione delle parti rimaste;
- verificare ed indicare la conformità alle norme vigenti attive all'atto di predisposizione del piano di dismissione/smantellamento dell'impianto;
- indicare gli interventi in caso si presentino condizioni di emergenza durante la fase di smantellamento.

Il ripristino finale ed il recupero ambientale dell'area ove insiste l'impianto devono essere effettuati secondo quanto previsto dal progetto approvato in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente.

Il titolare della presente autorizzazione dovrà, ai suddetti fini, eseguire idonea investigazione delle matrici ambientali tesa a verificare il rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di siti inquinati e comunque di tutela dell'ambiente.

All'Autorità competente per il controllo (Provincia) è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale da certificarsi al fine del successivo svincolo della garanzia finanziaria.

- Piano di emergenza.

Prima della messa in esercizio dell'impianto, il soggetto autorizzato deve altresì provvedere alla eventuale revisione del piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi in relazione agli eventuali obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri organismi.





OGGETTO: D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., L.R. 12 Dicembre 2003 n. 26 e s.m.i., R.R. 24 marzo 2006 n. 3, R.R. 24 marzo 2006 n. 4.

Disposizioni e prescrizioni relative allo scarico in pubblica fognatura delle acque meteoriche di dilavamento provenienti dall'insediamento della ditta "Pollini Lorenzo e Figli s.r.l." ubicata in viale Lombardia n. 92 in Comune di Capriolo (Bs).

Vista la nota pervenuta in data 01/04/2020 al P.G. 1751/2020 del 02/04/2020 con il quale il Sig. Simone Pollini in qualità di legale rappresentante della ditta "Pollini Lorenzo e Figli s.r.l." C.F. 02852030176, P.IVA 00696460989 con sede legale in via Gavardina n. 30 nel Comune di Bedizzole (Bs) e insediamento produttivo in viale Lombardia n. 92 nel Comune di Capriolo (Bs) ha presentato domanda per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico di acque meteoriche di dilavamento nella pubblica fognatura;

Richiamato l'art. 107, c. 1, D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., in base al quale gli scarichi di acque reflue industriali e delle acque di prima pioggia che recapitano in reti fognarie sono sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari ed ai valori limite adottati dall'Ufficio d'Ambito competente in base alle caratteristiche dell'impianto ed in modo che sia assicurata la tutela del corpo idrico recettore, nonché il rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue urbane ai sensi dell'art. 101, cc. 1 e 2, D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

Rilevato che:


- nell'insediamento si svolge la seguente attività dalla quale si genera lo scarico oggetto di autorizzazione:
 - autodemolitore (acque meteoriche di dilavamento);
- lo scarico oggetto della domanda di autorizzazione è il seguente:

N.	Tipologia di acque reflue scaricate	Coordinate Gauss-Boaga		Volume (m ³ /anno)	Classe/i di volume	Classe/i di attività	Frequenza dello scarico	Ubicazione punto di allaccio
		X	Y					
S1	- Acque meteoriche di dilavamento - Acque reflue assimilate alle domestiche	1571816	5022207	N.D. (acque meteoriche di dilavamento)	- (acque meteoriche di dilavamento)	5 (acque meteoriche di dilavamento)	Occasionale (acque meteoriche di dilavamento)	via Liguria

- la superficie totale è di 6720 m² suddivisi in: superficie coperta pari a 2645 m², superficie permeabile adibita a verde pari a 57 m² e superficie scoperta impermeabile pari a 4018 m². La superficie scolante è pari a 4037 m² ed è comprensiva di 4009 m² di superficie scoperta impermeabile e 28 m² di tettoia. La superficie scoperta impermeabile pari a 9 m² esclusa dall'applicazione del R.R. 4/2006 non viene utilizzata;
- l'approvvigionamento idrico potabile dell'insediamento avviene da acquedotto pubblico;
- la ditta ha presentato un progetto di adeguamento in modo tale che la portata di scarico sia di 1 l/s. Le acque meteoriche di dilavamento accumulate nelle vasche di laminazione, vengono trattate in dissabbiatore/disolettatore prima di essere smaltite in pubblica fognatura;
- le acque pluviali, ad eccezione di una tettoia, sono recapitate in pozzi perdenti. Le acque meteoriche di dilavamento della superficie non assoggettata al R.R. 4/2006 sono smaltite in pozzo perdente;

Considerato che le acque dello scarico n. **S1** sono definite "acque meteoriche di dilavamento", ai sensi dall'art. 2, comma 1, lettera b) del R.R. n° 4 del 24/03/2006, ammesse in pubblica fognatura nel rispetto dei valori di emissione previsti nel presente atto autorizzativo e delle prescrizioni in esso riportate;

Dato atto che la presente autorizzazione non comprende le eventuali acque reflue domestiche/assimilate alle domestiche decadenti dal medesimo insediamento recapitate in pubblica fognatura mediante uno o più punti di scarico differenti rispetto allo scarico S1 sopra indicato;



Acquisito il parere del Gestore del Servizio di Fognatura e Depurazione, Acque Bresciane s.r.l., ai sensi dell'art. 48, c. 2, lett. i), L.R. 26/2003 e s.m.i., pervenuto in data 08/03/2021 al PG n° 1441/2021;

Dato atto che la pubblica fognatura che riceve gli scarichi oggetto della presente autorizzazione recapita nel depuratore di Paratico;

Rilevata la conclusione positiva dell'istruttoria come riportato nella Relazione di Compiuta Istruttoria (in atti);

Visti:

- il D.Lgs. 152/06 e s.m.i. "Norme in materia ambientale";
- la L.R. 12 dicembre 2003 n. 26 e s.m.i. "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche";
- il Regolamento Regionale 29.03.2019, n. 6 "Disciplina e regimi amministrativi degli scarichi di acque reflue domestiche e di acque reflue urbane, disciplina dei controlli degli scarichi e delle modalità di approvazione dei progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, in attuazione dell'articolo 52, commi 1, lettere a) e f bis), e 3, nonché dell'articolo 55, comma 20, della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche)";
- il Regolamento Regionale 24.03.2006 n. 4 "Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione all'articolo 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26";
- il Regolamento per la disciplina del Servizio idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale della provincia di Brescia (di seguito Regolamento del S.I.I.), approvato con Deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 2 del 08/05/2009;

Richiamato l'articolo 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico degli Enti Locali";

SI DISPONE

1. che lo scarico nella fognatura comunale di via Liguria delle acque di prima pioggia provenienti dall'insediamento ubicato in viale Lombardia n. 92 nel Comune di Capriolo (Bs), i cui dati sono riassumibili nella tabella seguente:


N.	Tipologia di acque reflue scaricate	Coordinate Gauss-Boaga		Volume (m ³ /anno)	Classe/i di volume	Classe/i di attività	Frequenza dello scarico	Ubicazione punto di allaccio
		X	Y					
S1	- Acque meteoriche di dilavamento - Acque reflue assimilate alle domestiche	1571816	5022207	N.D. (acque di prima pioggia)	- (acque di prima pioggia)	5 (acque di prima pioggia)	Occasionale (acque di prima pioggia)	via Liguria

dovrà rispettare, a monte della confluenza con le acque reflue assimilate alle domestiche, i valori limite di emissione contenuti nella tabella 3 dell'Allegato 5 - Parte III del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., colonna Scarico rete fognaria;

2. l'osservanza delle prescrizioni e disposizioni seguenti:
 - a) entro 6 mesi dal rilascio dell'autorizzazione, le reti fognarie e gli impianti di trattamento dovranno essere adeguati a quanto riportato nella planimetria (all.1a);
 - b) entro 6 mesidal rilascio dell'autorizzazione, qualora non già presenti, deve essere previsto un misuratore di portata dotato di totalizzatore (o un sistema analogo in grado di determinare il volume totale scaricato la cui tipologia dovrà essere concordata con l'Ufficio d'Ambito) sul terminale delle acque meteoriche di dilavamento dello scarico S1, a monte della confluenza con le acque reflue assimilate alle domestiche; tale dispositivo dovrà essere posizionato immediatamente all'esterno dell'insediamento ed al confine con la proprietà pubblica o, eventualmente, anche internamente alla proprietà, purché risulti sempre accessibile dall'esterno;
 - c) deve essere mantenuto in buono stato di funzionalità il pozzetto di campionamento a servizio delle acque meteoriche di dilavamento dello scarico S1;
 - d) deve essere mantenuto in buono stato di funzionalità il Sifone Firenze a servizio dello scarico S1;
 - e) per la verifica di quanto prescritto al punto 1 del presente atto dovranno essere eseguiti, con oneri a carico della ditta, controlli periodici (almeno annuali) su un campione medio rappresentativo delle acque meteoriche di dilavamento dello scarico S1, prelevato a monte della confluenza con le acque reflue assimilate alle domestiche; le analisi dovranno riguardare i seguenti parametri obbligatori: COD, BOD5, Solidi Sospesi Totali, pH, Azoto ammoniacale, Azoto nitroso, Azoto nitrico, Fosforo totale, Tensioattivi totali, Idrocarburi totali, Arsenico, Alluminio, Bario, Boro, Cadmio, Cromo Totale, Cromo VI,



- Ferro, Manganese, Mercurio, Nichel, Piombo, Rame, Selenio, Stagno e Zinco a cui andranno aggiunti i parametri significativi delle caratteristiche qualitative dello scarico;
- f) le analisi di cui alle precedente lettera e) dovranno essere effettuate da laboratorio abilitato; i certificati analitici dovranno essere conservati presso l'insediamento e messi a disposizione delle Autorità deputate al controllo, qualora le stesse lo richiedessero;
 - g) devono essere mantenuti continuamente in funzione il misuratore di portata per la quantificazione delle acque meteoriche di dilavamento scaricate in rete fognaria; in caso di malfunzionamento o disservizio del misuratore ne dovrà essere data immediata comunicazione al Gestore entro 30 giorni dalla data di rimessa in funzione;
 - h) lo scarico delle acque meteoriche di dilavamento in rete fognaria deve avvenire con una portata massima di 1 l/s, in assenza di precipitazioni, fatto salvo il riempimento delle vasche;
 - i) lo scarico delle acque meteoriche di dilavamento in pubblica fognatura, sia dal punto di vista qualitativo sia quantitativo, è attuato in via precaria e può esserne disposta l'interruzione in caso di guasti e/o attività di manutenzione sull'impianto di depurazione di acque reflue urbane e/o sul corpo idrico ricettore;
 - j) nel caso di sversamenti accidentali, la pulizia delle superfici interessate dovrà essere eseguita immediatamente a secco e con idonei materiali inerti assorbenti, che devono essere smaltiti in conformità alla normativa vigente;
 - k) la superficie scolante dovrà essere sottoposta a periodiche pulizie ai sensi dell'art. 8 comma 1, del regolamento regionale n. 4/2006;
 - l) la manutenzione delle reti fognarie e dell'impianto di trattamento delle acque meteoriche di dilavamento dovrà essere effettuata con regolarità e dovrà essere tenuto un apposito registro, riportante le attività di conduzione e manutenzione, che dovrà essere messo a disposizione delle Autorità di controllo;
 - m) il Titolare dello scarico dovrà segnalare al Gestore ed all'Ufficio d'Ambito ogni interruzione dell'attività dell'impianto di trattamento delle acque meteoriche di dilavamento in caso di guasto ovvero manutenzione, nonché l'eventuale superamento dei limiti allo scarico;
 - n) la ditta è responsabile del corretto dimensionamento delle reti fognarie e degli impianti di trattamento/smaltimento delle acque;
 - o) qualora l'allaccio su suolo pubblico non sia ancora stato effettuato da parte del Gestore, le opere interne di collegamento alla rete fognaria comunale dovranno essere realizzate solo a seguito dell'esecuzione di tale allaccio;
 - p) entro il 28 febbraio di ogni anno dovrà essere trasmesso al Gestore del Servizio di Fognatura e Depurazione il "Modulo di denuncia annuale delle acque scaricate ai fini della determinazione della tariffa per gli scarichi industriali in p.f.", di cui all'Allegato 6 del Regolamento del S.I.I.;
 - q) qualora l'insediamento o parte di esso ricadesse all'interno della fascia di rispetto di captazioni di acque sotterranee (pozzi e sorgenti) destinate al consumo umano, dovranno essere rispettate le disposizioni di cui all'art. 94 del D.Lgs. 152/2006, nonché alla D.G.R. n. VII/12693 del 10/04/2003;
 - r) si dovrà ottemperare a tutte le prescrizioni previste nel Regolamento del S.I.I. (disponibile sul sito internet dell'Ufficio d'Ambito);
 - s) si dovrà ottemperare altresì a tutte le prescrizioni integrative, anche in senso più restrittivo, che si rendessero necessarie per garantire il rispetto degli obiettivi di qualità, sulla base degli indirizzi e dei provvedimenti attuativi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., impartiti dalla Regione Lombardia nonché di altri provvedimenti emanati da altre amministrazioni competenti;
3. di autorizzare in via transitoria, fino al completo adeguamento dell'assetto fognario a quanto rappresentato in planimetria (da realizzarsi entro 6 mesi dal rilascio dell'autorizzazione), l'attuale assetto come rappresentato in planimetria (all. 1b);
 4. di dare atto che ai sensi dell'art. 130 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. in caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto e in caso di violazione delle disposizioni legislative e dei regolamenti vigenti si procede, secondo la gravità dell'infrazione, previa diffida:
 - alla sospensione dell'autorizzazione;
 - alla revoca dell'autorizzazione;
 5. di dare atto che i fanghi provenienti dall'impianto di trattamento delle acque meteoriche di dilavamento dovranno essere asportati periodicamente e smaltiti in conformità alle normative vigenti;
 6. di dare atto che ai sensi dell'art. 124, comma 12, D.Lgs. 152/06 e s.m.i., qualora l'attività svolta nell'insediamento sia trasferita in altro luogo ovvero soggetta a diversa destinazione, ad ampliamento o a ristrutturazione ovvero altra modifica da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitativamente o quantitativamente diverse da quelle dello scarico preesistente ai sensi del Regolamento del S.I.I., dovrà essere richiesta una modifica alla presente autorizzazione;
 7. di dare atto che dovrà essere comunicato all'Ufficio d'Ambito qualsiasi cambiamento relativo al legale rappresentante od alla ragione sociale della ditta, nonché l'eventuale trasferimento dell'attività ad altra ditta;



8. di dare atto che, qualora lo scarico fosse disattivato prima della scadenza della presente autorizzazione, dovrà esserne data comunicazione dall'Ufficio d'Ambito ed al Gestore Acque Bresciane s.r.l.;
9. di dare atto che ai sensi dell'art. 129 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. il titolare dello scarico è tenuto a fornire all'autorità di controllo le informazioni richieste e consentire l'accesso al luogo dal quale origina lo scarico;
10. di dare atto che ai sensi dell'articolo 1.11.2 del Regolamento del S.I.I. il titolare dello scarico deve consentire al personale del Gestore l'accesso alle reti ed agli impianti interni, per eventuali verifiche e controlli;
11. di dare atto che i volumi di acque meteoriche di dilavamento scaricati sono soggetti a fatturazione secondo le disposizioni di cui alla Deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas e il Sistema Idrico n. 665/2017/idr del 28/09/2017;
12. di dare atto che sono fatte salve tutte le eventuali autorizzazioni o gli altri atti di assenso comunque denominati, il cui obbligo di acquisizione è in capo al titolare dello scarico.




SCHEDA DATI TECNICI DEGLI SCARICHI

D.G.R. 8 luglio 2005 – n. 7/293 – allegato 5

Dati generali ditta ed insediamento	
Ragione sociale	"Pollini Lorenzo e Figli s.r.l."
Partita I.V.A. / Codice Fiscale	C.F. 02852030176, P.IVA 00696460989
Sede legale	Bedizzole (Bs), via Gavardina n. 30
Indirizzo attività industriale	Capriolo (Bs), viale Lombardia n. 92
Codice ISTAT attività	
Numero addetti	
Codice ISTAT Comune	17038
Provincia	Brescia
Codice A.T.O.	02

Scarico n. S1:

Dati generali scarico	
Codice scarico	017038M0351001G
Tipologia reflui	Acque meteoriche di dilavamento + acque reflue assimilate alle domestiche
Provenienza reflui	Meteoriche di dilavamento + assimilate alle domestiche
Limiti allo scarico	Tab. 3, all. 5, Parte III, D.Lgs. 152/2006 – Colonna Scarico in rete fognaria
Coordinata X _{Gauss Boaga}	1571816
Coordinata Y _{Gauss Boaga}	5022207
Tipologia di scarico	R – acque di prima pioggia e lavaggio aree esterne
Tipologia fognatura comunale	NERA
Rilascio o rinnovo	
Data prima autorizzazione	
Data scadenza autorizzazione	
Dati tecnici scarico	
Modalità di scarico	Occasionale
Sistema di depurazione adottato	Fisico
Misuratore portata scarico acque reflue industriali	Si
Volume annuo reflui industriali/prima pioggia [mc]	N.D. (Classe 5)
Fonte di approvvigionamento	Acquedotto
Contatore fonte di approvvigionamento	
Scarico di sostanze pericolose (Ai sensi dell'Art. 108 del D.Lgs. 152/06)	No





**PROVINCIA
DI BRESCIA**

**SETTORE
SOSTENIBILITA'
AMBIENTALE E
PROTEZIONE
CIVILE**

Ufficio Rifiuti

VIA MILANO, 13
25126 Brescia

ambiente@pec.provincia.bs.it

Tel. 030 3749.918
Fax 030 3748.482

C.F. 80008750178
I.V.A. 03046380170

Pec

Brescia, _____

Spett.le

POLLINI LORENZO E FIGLI SRL
pollinilorenzosrl@legalmail.it

COMUNE DI CAPRIOLO

ARPA Lombardia
Dipartimento di Brescia

ATS di Brescia

Prot. n. _____
Protocollo generato da sistema
Cl. 9.11.6
LM/sp

**OGGETTO: FASC. 829. POLLINI SRL DI BEDIZZOLE. TRASMISSIONE
PROVVEDIMENTO N. 1993 DEL 27/05/2021.**

Si trasmette, in allegato, l'Atto Dirigenziale n. 1993 del 27/05/2021 avente ad oggetto:

“(FASC. N. 829). MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALL’ ATTO DIRIGENZIALE N. 1536 DEL 27.04.2021 AVENTE AD OGGETTO “DITTA POLLINI LORENZO E FIGLI SRL CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI BEDIZZOLE (BS), VIA GAVARDINA, 30 E INSEDIAMENTO IN COMUNE DI CAPRIOLO (BS), VIALE LOMBARDIA, 92. RINNOVO CON VARIANTI DELL’AUTORIZZAZIONE N. 3772 DEL 07.10.2010 E S.M.I. PER L’ESERCIZIO DELLE OPERAZIONI DI MESSA IN SICUREZZA, DEMOLIZIONE, PRESSATURA, PROMOZIONE DEL RICICLAGGIO, RECUPERO DEI MATERIALI E ROTTAMAZIONE DI VEICOLI FUORI USO, RIMORCHI, E LORO PARTI (R13-R12-R4). ART. 208 DEL D.LGS. 3 APRILE 2006 N. 152 E S.M.I.”.

Distinti saluti.

Il Funzionario P.O.
(Loredana Massi)
documento firmato digitalmente

Allegati:
- *Atto Dirigenziale n. 1993 del 27/05/2021*

AOO PROVINCIA DI BRESCIA
Protocollo Partenza N. 88604/2021 del 28-05-2021
Doc. Principale Copia Dal Documento Firmato Digitalmente

AMBIENTE



**PROVINCIA
DI BRESCIA**

Atto Dirigenziale n° 1993/2021

**SETTORE SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E PROTEZIONE CIVILE
Proposta n° 697/2021**

OGGETTO: (FASC. N. 829). MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALL'ATTO DIRIGENZIALE N. 1536 DEL 27.04.2021 AVENTE AD OGGETTO "DITTA POLLINI LORENZO E FIGLI SRL CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI BEDIZZOLE (BS), VIA GAVARDINA, 30 E INSEDIAMENTO IN COMUNE DI CAPRIOLO (BS), VIALE LOMBARDIA, 92. RINNOVO CON VARIANTI DELL'AUTORIZZAZIONE N. 3772 DEL 07.10.2010 E S.M.I. PER L'ESERCIZIO DELLE OPERAZIONI DI MESSA IN SICUREZZA, DEMOLIZIONE, PRESSATURA, PROMOZIONE DEL RICICLAGGIO, RECUPERO DEI MATERIALI E ROTTAMAZIONE DI VEICOLI FUORI USO, RIMORCHI, E LORO PARTI (R13-R12-R4). ART. 208 DEL D.LGS. 3 APRILE 2006 N. 152 E S.M.I."

IL DIRETTORE

(Dott. Giovanmaria Tognazzi)

RICHIAMATI:

- il decreto del Presidente della Provincia n. 213/2020, che conferisce l'incarico al sottoscritto di direzione del Settore Sostenibilità Ambientale e Protezione Civile fino alla scadenza del mandato amministrativo del Presidente della Provincia;
- il T.U.E.L. approvato con d.lgs. n. 267 del 18/08/00, che all'art. 107 individua le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;

PREMESSO che alla ditta Pollini Lorenzo e Figli Srl, nel seguito denominata ditta, con sede legale in comune di Bedizzole (BS), via Gavardina, 30 e insediamento in comune di Capriolo (BS), viale Lombardia, 92 è stato rilasciato l'atto dirigenziale n. 1536 del 27.04.2021 di "rinnovo con varianti dell'autorizzazione n. 3772 del 07.10.2010 e s.m.i. per l'esercizio delle operazioni di messa in sicurezza, demolizione, pressatura, promozione del riciclaggio, recupero dei materiali e rottamazione di veicoli fuori uso, rimorchi, e loro parti (R13-R12-R4). Art. 208 del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.";

CONSIDERATO che la ditta con nota, P.G. provinciale n. 76430 del 10.05.2021, ha comunicato che nell'atto in argomento vi sono degli errori, che di seguito si riassumono, oltre a richiedere dei chiarimenti per il rilevatore radiometrico e la mancanza dell'operazione R4 nell'allegato tecnico; la ditta altresì ha comunicato, contestualmente alla nota in argomento, di essere in possesso, per l'impianto di Capriolo (BS), della certificazione ISO 14001:2015, certificato n. 17997 del 31.07.2009 con scadenza al 07.07.2021;

PRESO ATTO che gli errori comunicati sono schematicamente così costituiti:

- la superficie totale destinata all'attività di autodemolizione, non è di mq. 5.820 ma di mq. 5.763;
- il volume complessivo dei rifiuti non pericolosi decadenti dalla promozione del riciclaggio è pari a mc. 226 e non mc. 210;
- al punto 1.4 dell'allegato "sezione rifiuti" non è riportato il codice EER 160122 (componenti di veicoli a motore limitatamente a motori fuori uso non sporchi di olio e parti meccaniche fuori uso) per il quale la ditta non ha fatto rinuncia;
- al punto 2.16 dell'allegato "sezione rifiuti" per le seguenti operazioni di promozione del riciclaggio:

Documento Firmato Digitalmente



- a. rimozione dei componenti metallici contenenti rame, alluminio e magnesio;
- b. rimozione degli pneumatici, in modo da poter essere effettivamente riciclati come materiali;
- c. rimozione dei grandi componenti in plastica (paraurti contenitori), in modo da poter essere effettivamente riciclati come materiali;

è stato omesso di scrivere: “qualora tali materiali non vengono separati nel processo di frantumazione, in modo tale da poter essere effettivamente riciclati come materiali”;

- non è stata indicata nell'allegato tecnico “sezione rifiuti” l'operazione R4 per i veicoli fuori uso;
- nell'introduzione del controllo radiometrico sui veicoli fuori uso. La ditta richiama, dopo varie argomentazioni, la nota della Provincia prot. n. 85764 del 14.06.2019 che sosteneva che il controllo radiometrico sui rifiuti ed E.O.W. di cui al d.lgs. n. 230/1995 non è da ricomprendere anche sui veicoli fuori uso così come previsto dal documento Arpa del 18.05.2017 prot. 76475 e riconfermato al tavolo di coordinamento delle Province di Regione Lombardia del 13.06.2019;

CONSIDERATA la vigenza della certificazione 14001 e della nuova superficie dell'impianto il nuovo ammontare della garanzia fideiussoria che la ditta deve prestare a favore della Provincia di Brescia è di €. **109.725,84 (centonovemilasettecentoventicinque/84)** (182.876,39 – 40%) relativo a:

- messa in riserva (R13) di mc. 226 di rifiuti non pericolosi decadenti dall'attività pari a.....€. 39.916,12;
- messa in riserva (R13) e deposito preliminare (D15) di mc. 20,5 di rifiuti pericolosi decadenti dall'attività pari a..... €. 7.241,62;
- messa in riserva (R13) e pretrattamento (R12-R4) di veicoli fuori uso, pericolosi e non, componenti pericolosi e non pericolosi di parti di veicolo per svolgere l'attività di autodemolizione su una superficie di mq. 5.763 pari a€. 135.718,65;

RITENUTO per quanto sopra esposto di modificare e integrare l'autorizzazione n. 1536 del 27.04.2021;

DISPONE

1. di modificare e integrare l'autorizzazione n. 1536 del 27.04.2021 rilasciata alla ditta Pollini Lorenzo e Figli Srl con sede legale in comune di Bedizzole (BS), via Gavardina, 30 e insediamento in comune di Capriolo (BS), viale Lombardia, 92 nel seguente modo:
 - la superficie totale destinata all'attività di autodemolizione, è di mq. 5.763;
 - il volume complessivo dei rifiuti non pericolosi decadenti dalla promozione del riciclaggio è pari a mc. 226;
 - al punto 1.4 dell'allegato “sezione rifiuti” viene integrato il codice EER 160122 (componenti di veicoli a motore limitatamente a motori fuori uso non sporchi di olio e parti meccaniche fuori uso);
 - al punto 2.16 dell'allegato “sezione rifiuti” per le seguenti operazioni di promozione del riciclaggio:
 - a. rimozione dei componenti metallici contenenti rame, alluminio e magnesio;
 - b. rimozione degli pneumatici, in modo da poter essere effettivamente riciclati come materiali;

Documento Firmato Digitalmente




- c. rimozione dei grandi componenti in plastica (paraurti contenitori), in modo da poter essere effettivamente riciclati come materiali;
- è aggiunta la frase: “qualora tali materiali non vengono separati nel processo di frantumazione, in modo tale da poter essere effettivamente riciclati come materiali”;
- nell'allegato tecnico “sezione rifiuti” viene inserita, per i veicoli fuori uso, insieme alle operazioni R13, R12, anche l'operazione R4;
2. di abrogare il punto 4i del disposto dell'atto dirigenziale n. 1536 del 27.04.2021, concernente il controllo radiometrico sui rifiuti. Questa Provincia si riserva al riguardo ulteriori valutazioni a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 110/2020;
 3. di sostituire la planimetria allegata all'atto dirigenziale n. 1536 del 27.04.2021 con la planimetria allegata al presente atto;
 4. di fissare in €. **109.725,84 (centonovemilasettecentoventicinque/84)** il nuovo ammontare totale della garanzia finanziaria che la ditta deve prestare a favore della Provincia di Brescia;
 5. di stabilire che la garanzia finanziaria, per la cui decorrenza si assume la data del 27.04.2021, deve essere prestata secondo le modalità previste dalla d.g.p. n. 50 R.V. del 24/02/2004, **entro 30 gg dalla data di trasmissione del presente atto**, e dovrà avere validità per l'intera durata dell'autorizzazione n. 1536 del 27.04.2021 e per i dodici mesi successivi e comunque sino all'avvenuta liberazione da parte della Provincia di Brescia;
 6. di dare atto che la mancata presentazione della garanzia finanziaria di cui sopra, ovvero la difformità della stessa dalle modalità previste dalla d.g.p. 50 R.V. del 24.02.2004, può comportare la revoca del presente atto, previa diffida, in conformità a quanto stabilito dalla d.g.r. n. 19461 del 19.11.2004;
 7. di stabilire che in caso di revoca o decadenza o mancata presentazione delle attestazioni di vigenza della certificazione ISO 14001, la ditta dovrà provvedere entro e non oltre 30 giorni a integrare l'ammontare della polizza fidejussoria per un importo pari a €. **73.150,55**, pena la sospensione automatica dell'efficacia della presente autorizzazione;
 8. di confermare integralmente, per quanto non modificato ed in contrasto con il presente provvedimento, il contenuto dell'autorizzazione n. 1536 del 27.04.2021;
 9. di dare atto che sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto;
 10. che il presente atto venga comunicato alla ditta Pollini Lorenzo e Figli Srl con sede legale in comune di Bedizzole (BS), via Gavardina, 30, a cura dell'ufficio, mediante sua trasmissione con posta elettronica certificata (PEC pollinilorenzosrl@legalmail.it);
 11. di trasmettere il presente atto al Comune di Capriolo (BS), all'Arpa Lombardia - Dipartimento di Brescia, all'A.T.S. di Brescia, ed agli altri soggetti eventualmente interessati;
 12. di prescrivere che il soggetto autorizzato conservi copia del presente atto presso l'impianto, unitamente ai relativi elaborati progettuali, ai fini dello svolgimento delle attività di controllo e vigilanza;

E' possibile prendere visione del presente provvedimento sul sito web provinciale <http://www.provincia.brescia.it/istituzionale/atti-amministrativi>.

Contro il presente provvedimento può essere promosso ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni dalla data di piena conoscenza del medesimo, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla medesima data, salvi i diversi termini stabiliti dalla legge.

Documento Firmato Digitalmente



Il Direttore

GIOVANMARIA TOGNAZZI

Brescia, li 27-05-2021

Documento Firmato Digitalmente

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica e' tratta, e' stato prodotto dall'amministrazione Provincia di Brescia ed e' conservato dalla stessa, almeno fino al 20-10-2021. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, e' possibile utilizzare il servizio disponibile all'url: <https://cs.urbi.it/padbarcode/>





**PROVINCIA
DI BRESCIA**

SETTORE
SOSTENIBILITA'
AMBIENTALE E
PROTEZIONE CIVILE

Ufficio Rifiuti

VIA MILANO, 13

25126 Brescia
ambiente@pec.provincia.bs.it
Tel. 030 3749.911
Fax 030 3748482
C.F. 80008750178
P.IVA 03046380170

Brescia, Data assegnata da sistema

Spett.le ditta
Pollini Lorenzo e figli Srl
Impianto di Capriolo viale Lombardia, 92
pollinilorenzosrl@legalmail.it

SACE BT S.P.A.
sacebt@pcert.postecert.it

Protocollo generato da sistema
cl 9.11.6

GMT/fr

OGGETTO: (fasc. 829) Ditta Pollini Lorenzo e figli Srl con sede legale in Comune di Bedizzole (BS), via Gavardina, 30 e insediamento in comune di Capriolo (BS), viale Lombardia, 92. Accettazione della polizza fideiussoria n.1674.00.27.2799816801 del 11.06.2021 prestata a fronte dell'atto dirigenziale n. 1536/2021 del 27.04.2021 e successivo atto dirigenziale n. 193/2021 del 27.05.2021.

Si comunica l'accettazione, da parte di questa Amministrazione, della polizza fideiussoria n. 1674.00.27.2799816801 del 11.06.2021 rilasciata da SACE BT S.P.A. e trasmessa con PEC registrata al pg. prov.le n.97238 del 14.06.2021, prestata in conformità a quanto disposto dalla d.g.p. n. 50 del 24/02/04, a fronte dell'atto dirigenziale del Direttore del Settore Ambiente della Provincia di Brescia n. 1536/2021 del 27.04.2021 e successivo atto dirigenziale n. 193/2021 del 27.05.2021.

La polizza fideiussoria n. 1674.00.27.2799816801 del 11.06.2021 ha durata fino al 27.04.2032 (scadenza comprensiva di un anno in più) quindi per il periodo previsto nel primo atto autorizzativo sopracitato.

La presente, conservata in allegato al provvedimento autorizzativo che con nota a parte è già stato trasmesso, comprova l'efficacia a tutti gli effetti dell'autorizzazione stessa e va esibita, se richiesta, agli organi preposti al controllo.

Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi al Settore Ambiente Ufficio Rifiuti – Via Milano, 13 – Tel. 030-3749627 (Istruttore F. Reccagni).

Distinti saluti

Il Funzionario P.O. delegato
Loredana Massi
Documento firmato digitalmente

AAO PROVINCIA DI BRESCIA
Protocollo Partenza N. 98199/2021 del 15-06-2021
Doc. Principale - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

AMBIENTE